

# CASSA ASSICURATIVA “RISCHIO VITA” INDUSTRIA ALIMENTARE

Roma, 22 ottobre 2010

## URGENTE

### **OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA UNA TANTUM**

Si fa seguito alla precedente comunicazione, contenente le istruzioni operative per la raccolta dei premi assicurativi, per:

1. fornire informazioni sull'avvio dell'attività della Cassa Rischio Vita,
2. dare riscontro ad alcuni quesiti pervenuti,
3. fornire le istruzioni per il versamento della quota associativa “una tantum” di 3 euro.

#### *1. Avvio operatività della Cassa vita*

Innanzitutto ci preme sottolineare che la raccolta dei premi sta proseguendo e che la modalità di versamento tramite F24 (con invio degli elenchi dei lavoratori assicurati tramite Uniemens) ha già consentito alla Cassa di ricevere dall'Agenzia delle Entrate gli importi relativi ai premi di competenza dei mesi di luglio ed agosto 2010.

Ad oggi risultano, versati per i mesi di luglio e agosto, premi riferibili a circa 100.000 lavoratori. Tale dato è provvisorio data la fase di avvio in cui la società di service che svolge materialmente la riconciliazione ci ha segnalato che diverse aziende hanno versato contributi senza una chiara imputazione (mensile o nominativa) degli stessi.

A tal proposito, per evitare irregolarità e per consentire la corretta riconciliazione dei premi versati dalle imprese con i lavoratori assicurati, ribadiamo la necessità che **le imprese specifichino sempre il mese di competenza oltre che il nominativo cui sono riferiti i versamenti** (in tutte le comunicazioni trasmesse direttamente alla Cassa e / o per il tramite di F24 e Uniemens).

Affinché sia garantita la copertura assicurativa, infatti, oltre a trasferire le risorse finanziarie alle Assicurazioni, la **Cassa vita deve indicare in modo analitico l'elenco dei lavoratori cui è riferito il versamento mensile.**

Ricordiamo, peraltro, che la copertura assicurativa è un **obbligo a carico di tutti i datori di lavoro disposto dal CCNL**, obbligo che viene adempiuto dalle imprese tramite l'iscrizione alla Cassa. La mancata iscrizione con regolare versamento, invece, mantiene la responsabilità diretta dell'obbligo a carico dell'impresa che è tenuta a garantire gli eredi nel caso di evento.

Segnaliamo, peraltro, che sul sito internet della Cassa ([www.cassavita.it](http://www.cassavita.it)) è consultabile il Regolamento interno approvato dal CdA, nonché il modulo per la richiesta del capitale assicurato da parte degli eredi *ex art. 536 c.c.* del dipendente deceduto in costanza di rapporto di lavoro.

../.

#### **Sede legale**

Viale Luigi Pasteur, 10 - 00144 Roma  
tel. +39065903507 Fax +39065903342  
e-mail: [cardia@federalimentare.it](mailto:cardia@federalimentare.it)  
C.F. 97599980584

#### **Sede operativa**

Via Torino, 6 - 00184 Roma  
tel. +390647824858 Fax +390647824603  
[www.cassavita.it](http://www.cassavita.it)  
e-mail: [info@cassavita.it](mailto:info@cassavita.it)

## 2. *Primi quesiti pervenuti*

Di seguito alcuni chiarimenti in ordine ai primi quesiti pervenuti alla Cassa circa le modalità di corresponsione del premio.

In base all'art. 10 della Convenzione tra la Cassa e le Compagnie di Assicurazione:

- a) nel caso di lavoratore regolarmente iscritto e **colpito dall'evento morte, l'azienda non deve continuare a versare** il contributo mensile anche per i mesi successivi al mese in cui è occorso il decesso;
- b) nel caso di **risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, l'azienda non deve continuare a versare** il contributo mensile anche per i mesi successivi al mese in cui è cessato il rapporto (in base al CCNL, requisito per la copertura obbligatoria è la costanza di rapporto di lavoro con contratto a durata indeterminata con l'azienda);
- c) nel caso di lavoratori **assunti nel corso dell'anno, l'azienda deve versare solamente dal mese in cui ha luogo l'assunzione a tempo indeterminato (oppure la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato).**

Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro ed alle assunzioni, si segnala che il **premio mensile di 2 € non va riproporzionato** su base giornaliera, pertanto **l'azienda è tenuta a versare l'intero importo mensile a prescindere dalla data (di risoluzione / assunzione) nel corso del mese.**

## 3. *Quota associativa "una tantum 2010" di 3 euro*

Ricordiamo alle aziende che l'accordo sindacale del 20 aprile 2010 ha disposto per il corrente anno 2010 (quale quota associativa prevista dallo Statuto della Cassa) un contributo straordinario a carico delle imprese, pari a 3 € per ciascun lavoratore in forza con contratto di lavoro a durata indeterminata (ivi inclusi gli apprendisti, che devono essere regolarmente assicurati).

Pertanto si chiede alle imprese di provvedere **entro il 16 dicembre 2010 al versamento di tale quota associativa una tantum, versando € 3,00 per ogni dipendente** iscritto ed in forza con contratto a tempo indeterminato nel mese di dicembre.

**Si precisa che tale quota associativa non è soggetta a imposizione fiscale e contributiva (neanche con riferimento alla contribuzione di solidarietà ridotta del 10%).**

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante **bonifico bancario sul C/C intestato alla Cassa Rischio Vita**, le cui coordinate si riportano di seguito:

Banca di Credito Cooperativo di Roma - C/C n° 007/006136/25, ABI: 08327; CAB: 03210 COORDINATE BANCARIE (IBAN) - IT37A0832703211000000006136 Agenzia n° 7, Via Cesare Balbo, 1 – 00184 ROMA Intestato a Cassa Rischio Vita Industria Alimentare Indicare come causale: " <i>una tantum</i> " , specificando anche "Partita IVA e ragione sociale"
---

IL PRESIDENTE  
(Dott. Gian Domenico Auricchio)

